

*Scuola di specializzazione in
enti non commerciali*

**Gli enti ecclesiastici
nell'ordinamento italiano**

*Curia Arcivescovile
4 novembre 2016
Piazza Fontana, 2 – Milano*



Arcidiocesi di Milano

Avvocatura



S.A.F. FONDAZIONE

dei Dottori Commercialisti di Milano



**Origine, struttura
e funzionamento**


Amministrazione e Atti

Slides 47 - 96

Don Lorenzo Simonelli
Avvocato Generale

Sommario

- Sintesi
- 1. Gli enti canonici diventano enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
- 1.1 I principi costituzionali
- 1.2 Le fonti
- 2 Il processo di riconoscimento
- 2.1 La costituzione dell'ente canonico
- 2.1.1 Le peculiarità dell'ente canonico
- 2.2 Il procedimento di riconoscimento civile
- 2.3 Il decreto di riconoscimento canonico
- 2.4 L'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche
- 2.3 I "numeri" dell'ente ecclesiastico
- 2.4 L'ente canonico privo di riconoscimento canonico
- 3.1 L'Istituto di vita consacrata
- 3.2 La Diocesi
- 3.3 La Parrocchia
- 3.4 La Fondazione di culto
- 4 Attenzioni – equivoci – ambiguità
- 5.1 L'amministratore
- 5.2 Gli atti di amministrazione
- 5.3 Le alienazione e gli atti peggiorativi del Patrimonio Stabile
- 6 L'invalidità canonica e civile
- 7 Tabelle di sintesi circa le autorizzazioni canoniche



1. L'art. 7 della L. n. 121/85 e la norma comune di diritto internazionale privato
- 2.1 La genesi canonica dell'ente ecclesiastico
 - a) L'autorità competente,
 - b) Le molteplici tipologie di persone giuridiche canoniche,
 - c) I fini delle persone giuridiche canoniche.
- 2.2 L'iter del riconoscimento civile.
- 2.3 Il Decreto Ministeriale di riconoscimento civile
- 2.4 L'iscrizione del Registro delle Persone Giuridiche (Prefettura)

I documenti e i dati dell'ECCR presenti nel RPG:


 - a) Gli enti che possiedono la personalità giuridica "per antico possesso di stato"
 - b) Gli enti che depositano solo un estratto dello Statuto
 - c) Gli enti che nello Statuto non hanno tutte le norme essenziali
3. **Alcuni tipi di enti ecclesiastici**
 - a) L'istituto di vita consacrata
 - b) La Diocesi
 - c) La Parrocchia
 - d) La Fondazione di culto
4. Alcune attenzioni , gli equivoci e le ambiguità
5. L'amministratore, l'amministrazione e l'alienazione (e gli atti peggiorativi)
6. L'invalidità canonica e civile

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

Avvocatura della Curia di Milano

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento



**Decreto del Ministro dell'Interno
che riconosce agli effetti civili
l'ente canonico parrocchia**

Avvocatura della

MILANO
INTERNO - 112

99
DGAC-UD n.
FASCICOLO n. MI-742

LP1343

REPUBBLICA ITALIANA

COPIA PER GLI
ATTI DELL'ENTE
OK
3/1/1

Il Ministro dell'Interno

VISTA l'istanza della "Parrocchia di Gesù a Nazaret", con sede in Milano, munita dell'assenso dell'Ordinario diocesano di Milano, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile;

VISTO il provvedimento in data 22 aprile 1991 con il quale lo stesso Ordinario diocesano di Milano ha eretto canonicamente l'ente e ne ha determinato la circoscrizione territoriale;

VISTI gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli articoli 2, 4 e 14 del regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, nonché l'Accordo Stato italiano - Santa Sede sottoscritto dalla Commissione paritetica il 24 febbraio 1997;

VISTE le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'articolo 17 - comma 26 - della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

RITENUTO che dagli atti in possesso di questo Ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'ente;

VISTO l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

DECRETA

Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridico civile alla "Parrocchia di Gesù a Nazaret", con sede in Milano.

Art. 2

L'ente dovrà richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale.

—IL MINISTRO
F.to Jervolino Russo

Roma, 11 22 GIU. 1999

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale degli Affari dei Culti
- Ufficio Decreti -

Il presente decreto è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Roma, 11 6 LUG 1999

COLLABORATORE MINISTERO
Francesca Bianchi

Stampa: 11/1999

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

Decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 1986 che riconosce agli effetti civili 1103 parrocchie ed estingue i corrispondenti enti Chiesa Parrocchiale



3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

6-10-1986

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 232

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a millecentotré parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di milleventatré chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Milano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 10 luglio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Milano determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti millecentotré parrocchie costituite nella diocesi di Milano, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI BERGAMO

Brianzo:

1. Parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 24037, piazza Chiesa.

Canonica d'Adda:

2. Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 24040, piazza Chiesa.

Castel Rozzone:

3. Parrocchia di S. Bernardo, sita in 24047, piazza Castello.

Fara Gera d'Adda:

4. Parrocchia di S. Alessandro, sita in 24045, piazza Roma, 3.

Pontirolo Nuovo:

5. Parrocchia di S. Michele Arc., sita in 24040, via Bianchi, 2.

Treviglio:

6. Parrocchia di S. Maria Annunziata, sita in 24047, viale Morisio.

7. Parrocchia di S. Martino e S. Maria Assunta, sita in 24047, via S. Agostino, 2.

8. Parrocchia S. Nonse di Maria, sita in 24047, via Geromina, 1.

9. Parrocchia di S. Pietro Ap., sita in 24047, via S. Pietro.

10. Parrocchia di S. Zeno, sita in 24047, via Terni, 24.

Veduggia:

11. Parrocchia di S. Antonio Abate, sita in 24010, via Centro, 20.

PROVINCIA DI COMO

Airone:

12. Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 22050, via S. Francesco, 24.

Albavilla:

13. Parrocchia di S. Dionigi, sita in 22031, Carcano, via C. Belloni, 4.

14. Parrocchia di S. Vittore M., sita in 22031, via Mazzini, 1.

Albese con Cassano:

15. Parrocchia di S. Margherita, sita in 22032, via V. Veneto, 2.

Alerio:

16. Parrocchia di S. Clemente, sita in 22040, via Chiesa, 2.

Alzate Brianza:

17. Parrocchia di S. Andrea Ap., sita in 22040, Fabbica Durini, via Parini, 3.

18. Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Ap., sita in 22040, piazza S. Pietro, 3.

Amone di Brianza:

19. Parrocchia di S. Maria e S. Giorgio, sita in 22040, via S. Giorgio, 7.

Anzano del Parco:

20. Parrocchia di S. Michele, sita in 22040, via Roma, 18.

Appiano Gentile:

21. Parrocchia di S. Stefano, sita in 22070, via D. Gerla, 2.

Arosio:

22. Parrocchia dei Santi Nazario e Celso MM., sita in 22060, piazza Chiesa.

Asao:

23. Parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 22033, piazza Ratti.

6-10-1986

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 232

Farese:

1053. Parrocchia Madonna della Speranza e della Pace, sita in 21100, via Salvore.

1064. Parrocchia di San Agostino V. e Dott., sita in 21100, Valle Olona, via Aquileia, 20.

1065. Parrocchia di S. Ambrogio, sita in 21100, Giubiano, piazza Biroldi, 3.

1066. Parrocchia di S. Ambrogio, sita in 21100, S. Ambrogio Olona, via Rossetti, 9.

1067. Parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 21100, via Marzorati, 5.

1068. Parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 21100, Lissago, via Conte Biancamano, 44.

1069. Parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 21100, via Giannone, 11.

1070. Parrocchia dei Santi MM. Evasto e Stefano, sita in 21100, Bizzozzero, via Parrocchiale, 1.

1071. Parrocchia dei santi Fermo e Rustico, sita in 21100, S. Fermo, via Abbazia, 26.

1072. Parrocchia di S. Giorgio, sita in 21100, Biumo Superiore, via Biumo, 12.

1073. Parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 21100, Avigno, via Astico, 2.

1074. Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 21100, via Borri, 57.

1075. Parrocchia di S. Giuseppe, sita in 21100, Fogliano, via S. Caterina, 12.

1076. Parrocchia di S. Grato, sita in 21100, Bobbiate, via G. Maschi, 5.

1077. Parrocchia di S. Maria degli Angeli, sita in 21100, Rasa, via S. Gottardo, 37.

1078. Parrocchia di S. Maria del Monte, sita in 21100, Sacro Monte, via Assunzione, 21.

1079. Parrocchia di S. Massimiliano Kolbe, sita in 21100, viale Aguggiari, 140.

1080. Parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 21100, Bosto, piazza Buzzi, 2/A.

1081. Parrocchia dei santi MM. Nazario e Celso, sita in 21100, Calcinate del Pesce, via Ponti, 140.

1082. Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 21100, Biumo Inferiore, piazza XXIV maggio, 8.

1083. Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 21100, Massago, via Bolchini, 5.

1084. Parrocchia di S. Sebastiano, sita in 21100, Bregazzana, via S. Sebastiano, 16.

1085. Parrocchia di S. Silvestro, sita in 21100, Cartabia, via Stoppani, 1.

1086. Parrocchia di S. Stefano, sita in 21100, vilate, piazza S. Stefano.

1087. Parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino, sita in 21100, via Fuziano, 35.

1088. Parrocchia di SS. Trinità, sita in 21100, Capolago, via Gaggio, 2.

1089. Parrocchia di S. Vittore M., sita in 21100, via Canonica, 8.

1090. Parrocchia di S. Vittore, sita in 21100, Casbeno, via Conciliazione, 4.

Veduggio Olona:

1091. Parrocchia di S. Maurizio, sita in 21040, piazza S. Maurizio, 12.

Veduggio:

1092. Parrocchia di S. Carlo, sita in 21010, Armio.

Venegono Inferiore:

1093. Parrocchia dei santi Giacomo Filippo, sita in 21040, via Menotti, 9.

Venegono Superiore:

1094. Parrocchia di S. Giorgio M., sita in 21040, piazza S. Giorgio, 3.

Vergiate:

1095. Parrocchia di S. Eusebio V. e M., sita in 21029, Sesona, via Sesto Calende, 6.

1096. Parrocchia di S. Giorgio, sita in 21029, Corgeno, via S. Giorgio, 1.

1097. Parrocchia di S. Martino, sita in 21029, via Roma, 5.

1098. Parrocchia di S. Martino, sita in 21029, Cimbro, via Somma Lombardo, 2.

1099. Parrocchia di S. Materno, sita in 21020, Cairone, piazza Turati, 4.

Viggiù:

1100. Parrocchia di S. Giuseppe, sita in 21059, Baruggia, via Indipendenza, 2.

1101. Parrocchia di S. Stefano, sita in 21059, via Parrocchiale, 17.

Vizzola Ticino:

1102. Parrocchia di S. Giulio, sita in 21010.

1103. Parrocchia di S. Stefano, sita in 21010, Castelso-vate.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti milleventatré chiese parrocchiali.

PROVINCIA DI BERGAMO

Brianzo:

1. Chiesa parrocchiale Immacolata, Santi Bartolomeo e Carlo, sita in 24037, piazza Chiesa.

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

6-10-1986

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 232

Canonica d'Adda:

2. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 24040, piazza Chiesa.

Castel Rozzone:

3. Chiesa parrocchiale di S. Bernardo, sita in 24047, piazza Castello.

Fara Gera d'Adda:

4. Chiesa parrocchiale di S. Alessandro (anche detta S. Alessandro M.), sita in 24045, piazza Roma, 3.

Pontirolo Nuovo:

5. Chiesa parrocchiale di S. Michele Arch., sita in 24040, via Bianchi, 2.

Treviglio:

6. Chiesa parrocchiale di S. Martino V. e S. Maria Assunta, sita in 24047, via S. Agostino, 2.

7. Chiesa parrocchiale di S. Pietro A., sita in 24047, via S. Pietro.

Vedeseta:

8. Chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 24010, via Centro, 20.

PROVINCIA DI COMO

Airano:

9. Chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, sita in 22050, via S. Francesco, 24.

Albavilla:

10. Chiesa parrocchiale di S. Dionigi, sita in 22031, Carcano, via C. Belloni, 4.

11. Chiesa parrocchiale di S. Vittore M. (anche detta S. Vittore), sita in 22031, via Mazzini, 1.

Albese con Cassano:

12. Chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 22032, via V. Veneto, 2.

Alserio:

13. Chiesa parrocchiale di S. Clemente, sita in 22040, via Chiesa, 2.

Alzate Brianza:

14. Chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap. (anche detta S. Andrea), sita in 22040, Fabbrica Durini, via Parini, 3.

15. Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli (anche detta SS. Pietro e Paolo), sita in 22040, piazza S. Pietro, 3.

Annone di Brianza:

16. Chiesa parrocchiale di S. Maria e S. Giorgio (anche detta Beata Vergine del Rosario, Beata Vergine del Santo Rosario), sita in 22040, via S. Giorgio, 7.

Anzano del Parco:

17. Chiesa parrocchiale di S. Michele, sita in 22040, via Roma, 18.

Appiano Gentile:

18. Chiesa parrocchiale di S. Stefano Prot., sita in 22070, via D. Gerla, 2.

Arosio:

19. Chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso, sita in 22060, piazza Chiesa.

Asse:

20. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 22033, piazza Ratti.

Ballabio:

21. Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (anche detta S. Maria Assunta), sita in 22040, Ballabio Superiore, largo S. Maria, 1.

22. Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo M. (anche detta S. Lorenzo), sita in 22040, Ballabio Inferiore, via Volta, 3.

Barni:

23. Chiesa parrocchiale dei Santi Ap. Pietro e Paolo (anche detta SS. Annunciana), sita in 22030.

Barzago:

24. Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 22061.

25. Chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente, sita in 22061, Bevera, via Santuario.

Barzanò:

26. Chiesa parrocchiale di S. Vito, sita in 22062, via Garibaldi, 14.

Barzio:

27. Chiesa parrocchiale di S. Alessandro, sita in 22040, via Parrocchiale.

Bellano:

28. Chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso (anche detta Santi Giorgio, Nazaro e Celso), sita in 22051, piazza S. Giorgio, 5.

Beregazzo con Figliaro:

29. Chiesa parrocchiale dei Santi Ilario e Remigio, sita in 22070, Figliaro, piazza SS. Ilario e Remigio, 4.

30. Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 22070, via D. Bessetti, 4.

Bosigo:

31. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 22070, via Mazzini, 6.

6-10-1986

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 232

Veduggio Olona:

1017. Chiesa parrocchiale di S. Maurizio, sita in 21040, piazza S. Maurizio, 12.

Veduggio:

1018. Chiesa parrocchiale Assunzione di Maria, sita in 21010, Lozzo.

1019. Chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio, sita in 21010, Graglio.

1020. Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo M., sita in 21010, Armio.

1021. Chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente, sita in 21010, Biegnò.

1022. Chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 21010, Cadero, via Garaboldo.

Venegono Inferiore:

1023. Chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo, sita in 21040, via Menotti, 9.

Venegono Superiore:

1024. Chiesa parrocchiale di S. Giorgio M. (anche detta S. Giorgio), sita in 21040, piazza S. Giorgio, 3.

Vergiate:

1025. Chiesa parrocchiale di S. Eusebio V., sita in 21029, Sesonà, via Sesto Calende, 6.

1026. Chiesa parrocchiale di S. Giorgio M., sita in 21029, Corgeno, via S. Giorgio, 1.

1027. Chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 21029, via Roma, 5.

1028. Chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 21029, Cimbro, via Somma Lombardo, 2.

1029. Chiesa parrocchiale di S. Materno V., sita in 21020, Cairone, piazza Turati, 4.

Viggiù:

1030. Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 21059, Baraggia, via Indipendenza, 2.

1031. Chiesa parrocchiale di S. Stefano Prot., sita in 21059, via Parrocchiale, 17.

Vizzola Ticina:

1032. Chiesa parrocchiale di S. Giulio, sita in 21010.

1033. Chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 21010, Castelnuovo.

Art. 4

Alle milletrecentotrenta chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti trecentosessanta chiese parrocchiali, la parrocchia o le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicata o indicata:

PROVINCIA DI BERGAMO

Bramosio:

1. Chiesa parrocchiale Immacolata, Santi Bartolomeo e Carlo, anche detta Beata Vergine Immacolata, S. Bartolomeo Ap., S. Maria Immacolata e S. Bartolomeo, sita in 24037, piazza Chiesa: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 24047, piazza Chiesa.

Treviglio:

2. Chiesa parrocchiale di S. Martino V. e S. Maria Assunta, anche detta S. Maria Assunta e S. Martino, S. Martino V., sita in 24047, via S. Agostino, 2: per quanto concerne i beni così censiti nel catasto di Treviglio: 1. nel NCT: p. 3575, fig. 14, mapp. 5224 - FUA - ha. 0.1775; p. 3575, fig. 14, lett. T - FUA - ha. 0.0025, nel NCEU: mapp. 5633/1, 668, 5224, 5634/1, 5635, 5636; 2. nel NCT: p. 3575, fig. 14/20, mapp. 5351 - FUA - ha. 0.0220; 3. nel NCT: p. 3575, fig. 14, mapp. 1115/B - ha. 0.6199; 4. nel NCT: p. 2437/5318, fig. 9, mapp. 337 - ha. 0.1750;

la parrocchia S. Nome di Maria, sita in 24047, via Geromina, 1; per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Martino e S. Maria Assunta, sita in 24047, via S. Agostino, 2.

PROVINCIA DI COMO

Appiano Gentile:

3. Chiesa parrocchiale di S. Stefano Prot., anche detta S. Stefano, sita in 22070, via D. Gerla, 2: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Stefano, sita in 22070, via D. Gerla, 2.

Arosio:

4. Chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso, anche detta Santi Nazaro e Celso MM., sita in 22060, piazza Chiesa: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia dei Santi Nazaro e Celso MM., sita in 22060, piazza Chiesa.

Brenna:

5. Chiesa parrocchiale dei Santi Gaetano, Gervasio e Protasio, anche detta S. Gaetano, Santi Gervasio e Protasio, Santi Gervasio, Protasio e Gaetano, sita in 22040, piazza Daverio, 1: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Gaetano, sita in 22040, piazza Daverio, 1.

Brito:


6. Chiesa parrocchiale di S. Simpliciano V. e S. Margherita V. e M., anche detta Santi Margherita e S. Sempliciano, sita in 22050, Beverate, via Prinetti, 14: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia dei Santi Margherita e S. Sempliciano, sita in 22050, Beverate, via Prinetti, 14.

Bulgarograsso:

7. Chiesa parrocchiale di S. Agata V. e M., anche detta Immacolata, S. Agata e S. Giuseppe, sita in 22070, piazza Risorgimento, 1: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Agata, sita in 22070, piazza Risorgimento, 1.

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

**Decreto del Re che
riconosce l'istituto
religioso dei Servi della
Carità**



3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento

**Decreto del Re che modifica
la denominazione dei Servi
della Carità**

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione.
RE D'ITALIA

Vista l'istanza del Padre LEONARDO MAZZUCCHI, Superiore Generale e legittimo Rappresentante della Provincia Italiana, con sede in Roma, della Congregazione dei Servi della Carità, diretta ad ottenere che sia autorizzata l'aggiunta del titolo "Opera Don Guanella" alla denominazione della Provincia stessa;

Visto il Nostro Decreto 2 luglio 1931, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica di detta Provincia;

Visto l'art.4 della legge 27 maggio 1929 n.848;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

La Provincia Italiana, con sede in Como della Congregazione dei Servi della Carità è autorizzata ad aggiungere a tale denominazione il titolo "Opera Don Guanella"

Il Nostro Guardasigilli Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto

Dato a Roma 11 gennaio 1932

Avvocatura della Curia

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento



Il Presidente della Repubblica

VISTA l'istanza dell'Avv. Pierangelo Bonacina, legittimo rappresentante della «Fondazione Pro-Familia», con sede in Milano, costituita civilmente con atto pubblico 17 giugno 1955, n. 42921/16694 di repertorio, a rogito Giuseppe Gallizia, notaio in quella città, modificato con atti pubblici in data 11 novembre 1955, n. 27903/11819 di repertorio, a rogito Giuseppe Carlo Giani, notaio in Varese, 18 febbraio 1961, n. 4914/659 di repertorio, a rogito Giovanni Battista Fossa, notaio in Besozzo, 22 gennaio 1966, n. 10730/1387 di repertorio, a rogito quest'ultimo notaio; e canonicamente eretta con decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 15 ottobre 1955;

VISTO l'allegato statuto;

RITENUTO che l'ente si propone di attuare nella società contemporanea i principi cristiani, cooperando alla difesa ed al consolidamento dell'istituto della famiglia e, in particolare, di provvedere alla educazione religiosa e morale delle madri nubili e dei figli illegittimi;

CONSIDERATO che il patrimonio fondazionale, specificato nell'atto pubblico 18 febbraio 1961 sopracitato è sufficiente per il conseguimento delle finalità statutarie;

VISTI gli articoli 29 lett. Q del Concordato con la S. Sede, 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;

VISTA la legge 6 aprile 1933, n. 455;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

DECRETA:

Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Pro-Familia»

12

con sede in Milano, come sopra costituita e canonicamente eretta, con i fini ed il patrimonio nelle premesse indicati.

Art. 2

E' approvato lo statuto della fondazione allegato sotto la lett. B all'atto pubblico 22 gennaio 1966, n. 10730/1387 di repertorio, per notar Giovanni Battista Fossa, composto da diciotto articoli, che sarà munito del visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DATO a ROMA addì 16 febbraio 1967.

F/to Saragat

C/fto Taviani

Visto: il Guardasigilli F/to Reale



**Decreto del Presidente della Repubblica
che riconosce come Ente Ecclesiastico**

la Fondazione Pro Familia

13

54

3. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento



**Decreto del Presidente della Repubblica
che riconosce come Ente Ecclesiastico
la Fondazione Missionaria Giovanna d'Arco**

**4. L'iscrizione del Decreto Ministeriale
dell'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto
nel Registro delle Persone Giuridiche
tenuto dalla Prefettura**

Avvocatura della Curia di Milano

L. n. 222/1985

5. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche

L. n. 222/1985

6. Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

N.B.

L'ultimo comma introduce (esplicita) la «sanzione» dell'incapacità di agire dell'ente canonico che ha ottenuto il Decreto di riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili se non provvede all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche

DPR n. 361/2000

Art. 3. Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche

DPR n. 361/2000

Art. 3. Registro delle persone giuridiche

5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.
7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche

DPR n. 361/2000

Art. 3. Registro delle persone giuridiche

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Avvocatura della Curia di Milano

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche

DPR n. 361/2000

Art. 4. Iscrizioni nel registro

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche

All'Illustrissimo Presidente del Tribunale di Milano.

Il sottoscritto don Egidio Villani, nato in Milano il 10/07/1934, nella sua qualità di Parroco e legale rappresentante della Parrocchia di Gesù a Nazaret, con sede in Milano, via Trasimeno, 53 ente ecclesiastico avente scopo di religione e di culto, eretto con decreto dell'Arcivescovo di Milano, in data 22 aprile 1991, prot. n. 712/91, civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'interno n. 99 del 22/06/1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 20/07/1999, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

fa domanda

ai sensi dell'art. 5 della L. 20 maggio 1985 n. 222 e dell'art. 33 c.c. di iscrivere nel Registro delle Persone Giuridiche di Codesto Tribunale il soprannominato Ente.

Si allega:

1. copia in bollo del decreto dell'Arcivescovo di Milano prot. n. 712/91 di erezione canonica della Parrocchia di Gesù a Nazaret che ne precisa la sede e la circoscrizione territoriale;
2. copia autentica in bollo del decreto ministeriale di riconoscimento civile in data 22/06/1999;
3. attestazione in bollo sottoscritta dall'Arcivescovo di Milano contenente le norme statutarie relative al funzionamento dell'Ente Parrocchia e ai poteri del Parroco suo legale rappresentante;
4. attestazione della legale rappresentanza dell'Ente Parrocchia di Gesù a Nazaret rilasciata dalla Cancelleria Arcivescovile di Milano in favore del Parroco don Egidio Villani.

Precisa inoltre che attualmente la Parrocchia di Gesù a Nazaret non è titolare di alcun patrimonio ma che ne sarà in seguito dotata secondo quanto indicato nell'allegato decreto arcivescovile di erezione canonica.

Con osservanza,


Egidio Villani
Don Egidio Villani
Milano, 30.07.99

PG 1660
Vol 70
pag 358

TRIBUNALE DI MILANO
Cancelleria Persone Giuridiche
DEPOSITATO IL
30 LUG 1999
IL CANCELLIERE

Richiesta del parroco (legale rappresentante) per l'iscrizione della Parrocchia nel RPG della Prefettura

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche

 **ARCIDIOCESI DI MILANO**
Curia Arcivescovile


Prot. Ges. n. 2525
Oggetto:
Dichiarazione riconoscimento civile
Parrocchia di Gesù a Nazaret in Milano

Si dichiara che la **PARROCCHIA di "GESU' A NAZARET"**, con sede a **MILANO in Via Trasimeno, 53** è stata riconosciuta civilmente con Decreto del Ministro dell'Interno in data 26 giugno 1999 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n.168 del 20 luglio 1999).

l'Ente suddetto è il Sacerdote **don Egidio VILLANI**, nato a Milano il 10/7/1934.


Si attesta che l'Ente in oggetto non ha fini di lucro.

Milano, 14 giugno 2005

Il Cancelliere Arcivescovile

(Dr. don Marino Mosconi)

Attestazione Legale Rappresentante

20122 MILANO - Piazza Fontana, 2 - Tel. 02/8556.1

 **ARCIDIOCESI DI MILANO**
Curia Arcivescovile



PREFETTURA DI MILANO
UFFICIO RICONOSCIMENTI GIURIDICI

Persona Giuridica n. 715

Il sottoscritto Mons. Marino Mosconi, Cancelliere Arcivescovile, per conto della Parrocchia di S. Maria Nascente e Beato Giovanni Mazzucconi con sede a Sesto San Giovanni, via Carlo Marx

CHIEDE

Il rilascio di n. 1 certificato di Vigenza con l'indicazione del legale rappresentante: [redacted]

Milano, 9 ottobre 2007

Il richiedente

Cancelliere Arcivescovile

Richiesta alla Prefettura del certificato attestante il legale rappresentante.

20122 MILANO - Piazza Fontana, 2 - Tel. 02/8556.1

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche



ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile

Prot. Gen. n. 1040
Oggetto:
Dichiarazione riconoscimento civile
Parrocchia dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore in Milano

Si dichiara che la **PARROCCHIA** dei "SANTI APOSTOLI E NAZARO **MAGGIORE**", con sede a **Milano** in **P.zza S. Nazaro n. 5**, è stata riconosciuta civilmente con Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 agosto 1986 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n.90 alla "Gazzetta Ufficiale" n.232 del 6 ottobre 1986) e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di **Milano**) al n. **959**.

Parroco e legale rappresentante dell'Ente suddetto è il Sacerdote **Don**

Si attesta che l'Ente in oggetto non ha fini di lucro.

Milano, 13 aprile 2010



Il Cancelliere Arcivescovile

(Mons. dr. Marino Mosconi)

Curia di Milano

**Attestato della Cancelleria della
Curia di iscrizione al RPG**

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche

ARCIVESCOVO DI MILANO

Prot. Gen. n. 4226
Oggetto :
Decreto nomina Parroco

Parrocchia di S. Carlo in Armio di Veddasca

Reverendo Sacerdote

Il Nostro saluto nella carità del Signore.

La Parrocchia di **S. CARLO** in **ARMIO DI VEDDASCA** del Decanato di **Luino** che era stata affidata alla responsabilità pastorale del Sacerdote Pegoraro si è resa vacante in data 4 novembre 2009 per trasferimento del medesimo.

La celebrazione del culto divino e un'adeguata cura pastorale esigono per la predetta Parrocchia un nuovo Pastore e Noi, desiderando provvedere nel miglior modo possibile, a norma dei canoni 523, 524, C.J.C., **NOMINIAMO PARROCO Lei**, che Ci risulta idoneo al ministero parrocchiale, a decorrere dal **4 novembre 2009**.

Incarichiamo la Nostra Curia Arcivescovile di dare esecuzione a questo Nostro decreto, provvedendo a tutti quegli atti che, secondo la procedura vigente, sono necessari affinché Ella assuma il governo pastorale ed entri in possesso della predetta Parrocchia.

Milano, 4 novembre 2009

+ Giuseppe cardinali
Cardinale Arcivescovo

de M...
Cancelliere Arcivescovile



Decreto canonico di nomina di Parroco

nonelli

[Sommario](#)

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche



CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

UFFICIO RICONOSCIMENTI GIURIDICI

R.G. 275/F

Questo Dicastero attesta che la Rev.da Suor Rosangela CROTTI, nata a Vigevano (PV) il 20 aprile 1955, cittadina italiana, avente in Italia la sede principale dei propri affari ed interessi, è la Rappresentante Legale dell'Ente "Provincia Italiana San Francesco D'Assisi - Suore Cappuccine di Madre Rubatto", con sede in Milano, Via Giasone del Maino n. 11.

Roma, 22 agosto 2014

P. Sebastiano Paciolla
P. Sebastiano Paciolla, O. Cist.
Sottosegretario


Sr. Annunziata Remossi
Sr. Annunziata Remossi, O.M.V.F.
p. Aiutante di Studio

Curia di Milano

**Attestazione della Santa Sede di nomina
di un superiore di IVC**

N.B. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, a norma delle leggi canoniche e in forza della sua speciale natura come Ente di Diritto Pubblico Ecclesiastico, non può assumere nessuna responsabilità civile ed economica per gli atti compiuti dai ricorrenti o dai terzi in base o in seguito ai *nella carta* o autorizzazioni da essa rilasciate.

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche



Curia di Milano

Copertina RPG

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche


Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA	DATA della iscrizione nel presente registro	
40	Parrocchia di "S. GIOVANNI BATTISTA" in Borgoro di Trapano Olona	11.10.2009	Cancellia
41	Parrocchia di "San Giorgio" in Grotte di Gallarate	11.10.2009	"
42	PARROCCHIA di S. AMBROGIO in MORAZZONE	13-10-2009	PARROCO
43	ISTITUTO DELLE SUORE ORSOLINE DELL'UNIONE ROMANA - in Cassio CALUDE	18-10-2009	SUORE MOR
44	Parrocchia di San Giorgio M. in Grotte di Gallarate	18.10.2009	Cancellia
45	Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Grotte	18.10.2009	Cancellia
46	Parrocchia "S. Giovanni Battista" in Cadezzano Visnovo	16.11.2009	Parroco
47	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	09-12-2009	Ministri
48	PARROCCHIA dei Santi Giuseppe e Anna in Carugano di Cusano M. Monte	09-12-2009	Cancellia
49	" Beata Vergine Annunziata in Brinzio	"	"
50	" Santi Giovanni Battista e Maurizio in Casale	"	"
51	" SS. Crocifisso in Lavena Ponte Tresa	"	"
52	" Santi Pietro e Paolo in Lavena Ponte Tresa	"	"
53	" " Fedele e Silvestro in Cadezzano Visnovo	"	"
54	" S. Maria Annunziata " " "	"	"
55	" S. Giulio Pate in Lupatone Fabiasco	"	"
56	" S. Ottaviano - Lavena	"	"
57	" S. Martino in Marzignano	"	"
58	" S. Sebastiano in Mero	"	"
59	" S. Rosanna in Cuveto	"	"
60	" S. Pietro in Gemoni	"	"
61	" " Vittore in Casalzuogo	"	"
62	" Beata Vergine Annunziata in Leno	"	"
63	" Santi Vito e Modesto in Brate	"	"
64	" " Pietro e Paolo in Brinzio	"	"

Indice cronologico Enti Ecclesiastici

4. L'iscrizione dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche


COGNOME E NOME del richiedente la iscrizione	PAGINE della parte seconda (analitica) riservate alla persona giuridica	VOLUME contenente lo statuto e l'atto costitutivo	VOLUME contenente la copia delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro	OSSERVAZIONI
4	5	6	7	8
Cancelliere Arcivescovile Diocesi di Milano				al n. 124 fide inserta nel R.P.G. del Trib.
" " " "				" " " " al n. 172 del Tribunale al n. 97
PARROCO DI MORAZZONE DON ANGELO CAVALIZZI				" " " " al n. 32
SUOR MORA MARIA Rappresentante Legale				" " " " al n. 296 del Tribunale
Cancelliere Arcivescovile Diocesi di Milano				" " " " al n. 295
Cancelliere Arcivescovile Diocesi di Milano				" " " " al n. 71
PARROCO DON GIOVANNI BIANCHI				" " " " al n. 8
MINELLI MATEO				" " " " al n. 274
Cancelliere Arcivescovile Diocesi di Milano				" " " " al n. 45
" " " " di Como				" " " " al n. 41
" " " " " "				" " " " al n. 42
" " " " " "				" " " " al n. 43
" " " " " "				" " " " al n. 46
" " " " " "				" " " " al n. 47
" " " " " "				" " " " al n. 49
" " " " " "				" " " " al n. 50
" " " " " "				" " " " al n. 51

Indice cronologico Enti Ecclesiastici



La Pubblica Amministrazione non può fare a meno di dare “numeri”;
così anche la Parrocchia riceve i suoi numeri:

- 1) **numero** di iscrizione al **RPG**, dalla Prefettura
- 2) **numero** di **Codice Fiscale**, dalla Agenzia delle Entrate a cui si deve presentare domanda
- 3) eventuale **numero** di **Partita IVA**, necessariamente diverso da quello di Codice Fiscale
- 4) se vi è un numero di Partita IVA la parrocchia deve anche ottenere il **numero** di **Repertorio Economico Amministrativo** tenuto dalle CCIAA



Gli enti ecclesiastici riconosciuti in Italia

Regioni ecclesiastiche	15
Province ecclesiastiche	1
Diocesi	226
Istituto centrale sostentamento clero	1
Istituti diocesani sostentamento clero	212
Istituti interdiocesani sostentamento clero	6
Parrocchie	25.927
Chiese - Capitoli	523
Santuari	131
Confraternite	4.970
Cattedrali	236
Seminari	279
Istituti religiosi – Fondazioni – Associazioni – Monasteri – Conventi	3.452
TOTALE	35.979

Fonte: Ministero dell'Interno. Aggiornato: 6 giugno 2011

**L'ente canonico che
non ha chiesto o non può chiedere di diventare
Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto**

Avvocatura della Curia di Milano



Cosa vede l'Ordinamento Canonico

Istituto di Vita Consacrata Religiosa (eretto dal Vescovo o Santa Sede e riconosciuto dal Ministero come EECR)

Provincia Religiosa (eretta dal Superiore Generale e riconosciuta dal Ministero come EECR)

Casa Religiosa (eretta dal Superiore ex cann. 608-609)

Cosa vede l'Ordinamento Civile

Istituto di Vita Consacrata Religiosa (eretto dal Vescovo o Santa Sede e riconosciuto dal Ministero come EECR)

Provincia Religiosa (eretta dal Superiore Generale e riconosciuta dal Ministero come EECR)



L'Istituto di vita consacrata

La Diocesi

La Parrocchia

La Fondazione di culto

Avvocatura della Curia di Milano

L'Istituto di Vita Consacrata

Definizione canonica

Can. 573 - § 1. La **vita consacrata** mediante la professione dei consigli evangelici è una forma stabile di vita **con la quale i fedeli**, seguendo Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo, **si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa**. In tal modo, dedicandosi con nuovo e speciale titolo al suo onore, alla edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo, sono in grado di tendere alla perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio e, divenuti nella Chiesa segno luminoso, preannunciano la gloria celeste.

§ 2. **Negli istituti di vita consacrata**, eretti canonicamente dalla competente autorità della Chiesa, **una tale forma di vita viene liberamente assunta dai fedeli** che mediante i voti, o altri vincoli sacri a seconda delle leggi proprie degli istituti, professano di volere osservare i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza e per mezzo della carità, alla quale i consigli stessi conducono, si congiungono in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero.

L'Istituto di Vita Consacrata

Scopo o fine dell'Istituto di vita consacrata

Can. 573 - § 1. La **vita consacrata** mediante la professione dei consigli evangelici è una forma stabile di vita **con la quale i fedeli**, seguendo Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo, **si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa.** [...]

§ 2. **Negli istituti di vita consacrata**, eretti canonicamente dalla competente autorità della Chiesa, **una tale forma di vita viene liberamente assunta dai fedeli** [...]

Avvocatura della Curia di Milano

L'Istituto di Vita Consacrata

Scopo o fine dell'Istituto di vita consacrata

è permettere ai battezzati di vivere la loro speciale consacrazione

Can. 573 - § 1. La **vita consacrata** mediante la professione dei consigli evangelici è una forma stabile di vita **con la quale i fedeli**, seguendo Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo, **si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa.** [...]

§ 2. **Negli istituti di vita consacrata**, eretti canonicamente dalla competente autorità della Chiesa, **una tale forma di vita viene liberamente assunta dai fedeli** [...]

Gli istituti di vita consacrata si differenziano per altri profili

Can. 577 - Nella Chiesa sono moltissimi gli istituti di vita consacrata, che hanno differenti doni secondo la grazia che è stata loro concessa: essi infatti seguono più da vicino Cristo che prega, che annuncia il Regno di Dio, che fa del bene agli uomini o ne condivide la vita nel mondo, ma sempre compie la volontà del Padre.

Can. 578 - **L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto**, così come le sane tradizioni, cose che **costituiscono il patrimonio dell'istituto**, devono essere da tutti fedelmente custoditi.

La struttura dell'Istituto di vita consacrata

Unità minima e di base: la Casa Religiosa

Can. 609 - § 1. Le case di un istituto religioso vengono erette dall'autorità competente secondo le costituzioni, previo consenso scritto del Vescovo diocesano.

§ 2. Per l'erezione di un monastero di monache si richiede inoltre il benessere della Sede Apostolica.

Unità intermedia: la Provincia


Can. 621 - Col nome di provincia si designa l'unione di più case, che costituisce una parte immediata dell'istituto sotto il medesimo Superiore, ed è canonicamente eretta dalla legittima autorità.

I Superiori dell'Istituto di vita consacrata

Can. 620 - Sono Superiori maggiori quelli che governano l'intero istituto, o una sua provincia, o una parte dell'istituto ad essa equiparata, o una casa sui iuris , e parimenti i loro rispettivi vicari. A questi si aggiungano l'Abate Primate e il Superiore di una congregazione monastica; i quali tuttavia non hanno tutta la potestà che il diritto universale attribuisce ai Superiori maggiori.

Can. 622 - Il Moderatore supremo ha potestà, da esercitare secondo il diritto proprio, su tutte le province dell'istituto, su tutte le case e su tutti i membri; gli altri Superiori godono di quella potestà nell'ambito del proprio incarico.

L'Istituto di Vita Consacrata



La Diocesi

La Diocesi

Can. 368 - Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le **diocesi**, alle quali, se non consta altro, viene assimilata la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicario apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente.

Can. 369 - **La Diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale di un Vescovo con la cooperazione del presbiterio**, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucarestia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.

La Diocesi

Il Vescovo

Can. 376 - Si chiamano diocesani i Vescovi ai quali è stata affidata la cura di una diocesi; gli altri si chiamano titolari.

Can. 377 - 1. Il Sommo Pontefice nomina liberamente i Vescovi [...].

Can. 391 - 1. **Spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria**, a norma del diritto. 2. Il Vescovo esercita la potestà legislativa personalmente; esercita la potestà esecutiva sia personalmente sia mediante i Vicari generali o episcopali, a norma del diritto; esercita la potestà giudiziaria sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici, a norma del diritto.

Can. 393 - In tutti i negozi giuridici della diocesi, **è il Vescovo diocesano che la rappresenta.**

Can. 1279 - 1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi li regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, [...].

L'Economo

Can. 494

1. In ogni diocesi, dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici, **il Vescovo nomini un economo**; egli sia veramente esperto in economia e distinto per onestà.
2. L'economo sia nominato per un quinquennio, però, scaduto tale periodo, può essere ancora nominato per altri quinquenni; mentre è in carica, il Vescovo non lo rimuova se non per grave causa, da valutarsi dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici.
3. **E' compito dell'economo, secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del Vescovo, fare sulla base delle entrate stabili della diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui legittimamente incaricati abbiano ordinato.**
4. Nel corso dell'anno l'economo deve presentare al consiglio per gli affari economici il bilancio delle entrate e delle uscite.

Il Consiglio per gli affari economici della Diocesi (CAED)

Can. 492

1. In ogni diocesi venga costituito il consiglio per gli affari economici, presieduto dallo stesso Vescovo diocesano o da un suo delegato; esso è composto da almeno tre fedeli, veramente esperti in economia e nel diritto civile ed eminenti per integrità; essi sono nominati dal Vescovo.
2. I membri del consiglio per gli affari economici siano nominati per un quinquennio, però, terminato tale periodo, possono essere assunti ancora per altri quinquenni.
3. Sono esclusi dal consiglio per gli affari economici i congiunti del Vescovo fino al quarto grado di consanguineità o di affinità.

Can. 493

Oltre ai compiti ad esso affidati nel Libro V I beni temporali della Chiesa, spetta al consiglio per gli affari economici predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio preventivo delle questue e delle elargizioni per l'anno seguente in riferimento alla gestione generale della diocesi e inoltre approvare, alla fine dell'anno, il bilancio delle entrate e delle uscite.

Il Consiglio per gli affari economici della Diocesi (CAED)

Can. 1277

Il Vescovo diocesano per porre atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza, **deve udire** il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori; ha tuttavia bisogno del **consenso** del medesimo consiglio ed anche del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di amministrazione straordinaria. Spetta poi alla Conferenza Episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria.


Gli atti di amministrazione straordinaria della Diocesi

Delibera CEI n. 37, 21 settembre 1990

Gli atti di straordinaria amministrazione, [...] per la diocesi e le altre persone giuridiche [...] amministrate dal Vescovo diocesano sono:

- a) l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- c) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- d) la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;
- e) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20.

La Diocesi



La Parrocchia

La Parrocchia

Can. 374

Ogni **diocesi** o altra Chiesa particolare **sia divisa in** parti distinte o **parrocchie**.

Can. 515

1. **La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.**

2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale.

3. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso.

La Parrocchia

Il Parroco

Can. 519 - Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo **diocesano**, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto.

Can. 532 - Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288.

Can. 1279 - 1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi li regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, [...].

La Parrocchia

Parrocchia

Attività

Consigli




Parroco:

- Amministratore
- Legale rappresentante



Vescovo diocesano
e Ordinario di luogo

Autorizzazione canonica per:
Amministrazione
straordinaria e alienazioni
del patrimonio stabile



La Fondazione di culto

Can. 115 - 1. Le persone giuridiche nella Chiesa sono o insiemi di persone o insiemi di cose. [...].


3. **L'insieme di cose, ossia la fondazione autonoma, consta di beni o di cose, sia spirituali sia materiali, e lo dirigono, a norma del diritto e degli statuti, sia una o più persone fisiche sia un collegio.**

Can. 118 - **Rappresentano la persona giuridica pubblica, agendo a suo nome, coloro ai quali tale competenza è riconosciuta dal diritto universale o particolare** oppure dai propri statuti; rappresentano la persona giuridica privata, coloro cui la medesima competenza è attribuita attraverso gli statuti.

Can. 1279 - 1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi li regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.

La Fondazione di culto

Fondazione di culto EECR



AVVOCATURA **della Curia dell'Arcidiocesi di Milano**

<p>Responsabile: dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Curia di Milano</p>	<p>Indirizzo: Piazza Fontana 2 - 20122 Milano Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura</p>
--	--

L'Avvocatura è l'Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l'Avvocato generale della Curia. L'Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L'Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza. L'Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza:

1. Canonico 2. Ecclesiastico 3. Civile 4. Fiscale e contributivo

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l'Avvocatura svolge le funzioni seguenti:

- 1. Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale*
- 2. Consulenza e assistenza 3. Informazione e formazione 4. Attività autorizzativa e di controllo 5. Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione*

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

2015 – Giuffrè

Prefazione di S. Em. Card. Pietro Parolin – Segretario di Stato



Presentazione

In occasione del trentesimo anniversario della L. n. 222 del 20 maggio 2015, un gruppo studiosi di diritto ecclesiastico ha raccolto in un testo l'esperienza e la conoscenza acquisita in molti anni di studio e lavoro attorno ai principali temi relativi all'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.

È nato così un libro che, con un linguaggio tecnico e accessibile, presenta la natura e le peculiarità di questo soggetto giuridico tanto presente in Italia (oltre 30.000) e promotore di molte iniziative a favore dell'uomo: dalle essenziali attività di religione o di culto alle tradizionali attività di natura sociale e culturale.

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

I destinatari

Il libro è un testo tecnico elaborato avendo presente due categorie di destinatari. Alla prima appartengono gli amministratori degli enti ecclesiastici ed i laici che partecipano ai loro consigli, alla seconda i moltissimi professionisti (per es. commercialisti, notai, avvocati, architetti, ragionieri, geometri, consulenti del lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione) che assistono tali enti, coloro che rappresentano la pubblica amministrazione (locale, centrale e comunitaria) e le istituzioni economiche con le quali l'ente ecclesiastico è in quotidiano rapporto (per es. banche, assicurazioni, fondazioni di erogazione), soprattutto a motivo delle attività diverse da quelle di religione o di culto.

Gli autori confidano infatti che ciascun lettore possa trovare un effettivo aiuto per svolgere al meglio il proprio servizio e lavoro a beneficio dell'ente ecclesiastico che partecipa all'offerta di un servizio realmente benefico per le tantissime persone che quotidianamente godono delle sue attività diffuse capillarmente in Italia.



L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Autori



Bettetini Prof. Andrea	Professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, Università degli studi di Catania e Università Cattolica di Milano
Celli Mons. Andrea	Direttore Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma
Clementi Rag. Patrizia	Fiscalista e collaboratrice dell'Avvocatura della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Interguglielmi Antonio	Mons. Vicedirettore Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma
Mistò Mons. Luigi	Segretario della Sezione amministrativa della Segreteria per l'economia, Città del Vaticano
Pilon Avv. Lorenzo	Consulente di diocesi ed istituti religiosi
S. Ecc. Redaelli Mons. Carlo	Arcivescovo di Gorizia e Presidente del Consiglio per gli affari giuridici della CEI
Rivella Mons. Mauro	Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Città del Vaticano
Simonelli Don Lorenzo	Avvocato Generale della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Zambon Mons. Adolfo	Professore e Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Sommario

- L'amministrazione dei beni nella comunità cristiana: responsabilità della Chiesa e del presbitero - *Redaelli S.E. Carlo*
- L'ente ecclesiastico. L'origine canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'ente ecclesiastico. Il riconoscimento della personalità civile - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici - *Interguglielmi Antonio*
- L'alienazione dei beni ecclesiastici ed i cosiddetti "atti peggiorativi" - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dei beni ecclesiastici e la vigilanza dell'autorità competente - *Simonelli Lorenzo*
- Gli strumenti della vigilanza canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'alienazione dei beni immobili degli istituti di vita consacrata - *Simonelli Lorenzo*
- Il ruolo dei consigli nell'amministrazione dei beni della chiesa - *Zambon Adolfo*
- Indicazioni per il servizio del consiglio per gli affari economici della parrocchia - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione - *Mistò Luigi*
- La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali - *Celli Andrea*
- La fiscalità dell'ente ecclesiastico - *Clementi Patrizia*
- Il bilancio preventivo dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici - *Bettetini Andrea*
- L'ente ecclesiastico ed il terzo settore - *Pilon Lorenzo*
- Quale futuro per l'ente ecclesiastico? - *Rivella Mauro*

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

Presentazione

L'emanazione nel 2005 dell'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI è all'origine di questo testo elaborato dagli Economi e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel 1994, dopo la prima *Istruzione in materia amministrativa* fu promossa l'elaborazione di un *testo-base* capace di raccogliere sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre un'unica *edizione nazionale* che viene offerta a tutte le parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e l'*Istruzione in materia amministrativa* sono le fonti di questo volume, la prassi e l'esperienza degli uffici amministrativi, nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. Così gli *Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo*, con un lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano cammino delle nostre comunità parrocchiali.



La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

I destinatari

Il volume si rivolge ai *sacerdoti*, ma soprattutto ai *collaboratori parrocchiali* e ai *professionisti*. Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti nell'amministrare la parrocchia. Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti illeciti e sanzionabili.



exLege

ITL Milano

exLege nasce alla fine degli anni '80 in forma di circolari indirizzate alle parrocchie della Diocesi di Milano. Rapidamente assume la forma di supplemento alla «Rivista Diocesana Milanese», diventando, a partire dal 1999, una rivista autonoma con cadenza trimestrale.

Curata dall'Ufficio Avvocatura della diocesi di Milano si avvale del contributo di esperti da tutta Italia.

Oggi exLege – unica nel suo genere – esce dall'alveo originario e si rivolge all'intero territorio nazionale.

• **Destinatari**

Parroci, membri dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, associazioni ed enti *non profit*, enti ecclesiastici e studi professionali. L'attenzione specifica alle parrocchie e agli enti ecclesiastici rende la rivista uno strumento di informazione particolarmente utile anche per i professionisti (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del lavoro...) di cui le parrocchie e le diocesi si avvalgono per affrontare correttamente le questioni amministrative.

• **Finalità**

Scopo della rivista è quello di offrire precisi orientamenti e chiare indicazioni con la tranquillità di essere a norma di legge (di qui la scelta del titolo *exLege*) in ordine all'amministrazione e alla gestione delle parrocchie, ma anche, in generale, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti che vi gravitano attorno (associazioni sportive e non, organizzazioni di volontariato, Onlus, eccetera).

• **Contenuti**

Le finalità vengono conseguite attraverso una costante presentazione della normativa ecclesiastica, civile e tributaria, accompagnata da una lettura critica della stessa in riferimento alle peculiarità degli enti ecclesiastici.

• **Guide operative**

Alcune tematiche, già trattate in diversi articoli, sono riprese in forma monografica nel supplemento *Le guide operative* con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico.

• **La rivista on line**

La raccolta delle annate può essere liberamente consultata sul Portale della Diocesi di Milano.

Dell'annata in corso viene offerto invece un sommario ragionato e la Guida operativa.

www.chiesadimilano.it/avvocatura

exLege

ABBONAMENTI

Per abbonarsi occorre:

1. effettuare il versamento della quota mediante bollettino postale o bonifico bancario, indicando solo il nominativo di chi effettua il pagamento
2. compilare la scheda “**dettaglio indirizzi**” indicando colui cui deve essere recapitata la rivista
3. inviare la scheda “dettaglio indirizzi”, completa della ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, a **ITL - Servizio Abbonati**, fax: 0249665083, oppure mail: exlege@chiesadimilano.it

Bollettino postale, estremi del bonifico e scheda “dettaglio indirizzi” sono disponibili all’indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege

Quote abbonamento

Annuale ordinario

Italia: € 30,00

Esteri: € 60,00

Convegni CAEP: € 23,00